

RICONGIUNZIONE E TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

* giuliano coan

A fronte delle notizie apparse sul corriere della sera, riportate integralmente in calce, si rende indispensabile e doveroso approfondire la problematica veicolata in maniera approssimativa in versione spot.

Ci troviamo ancora una volta di fronte alla classica informazione parziale e non corretta su una materia delicata quanto complessa, che potrebbe indurre a scelte che si riverserebbero inesorabilmente sulla qualità di vita del lavoratore.

LA RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

L'istituto della ricongiunzione permette ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e autonomi, che sono in possesso di più contributi presso differenti gestioni previdenziali, di unificarli per ottenere la pensione da un unico ente. Per tale ragione presuppone posizioni contributive presso almeno due diverse gestioni previdenziali.

La ricongiunzione ha per oggetto la valutazione del periodo di lavoro già assistito da iscrizione ad altre gestioni o ex Casse, come servizio utile a tutti gli effetti, quindi permette di far confluire i periodi assicurativi da una gestione all'altra che sarà quella che erogherà la pensione.

Tali ricongiunzioni possono essere per l'assicurato onerose o gratuite.

Possono riguardare periodi di iscrizioni all'Inps (la stragrande maggioranza dei casi), allo Stato oppure ad altre gestioni previdenziali.

Per i pubblici dipendenti con la ricongiunzione in "entrata" si valorizzano, come servizio utile Inpdap, tutti i periodi in cui l'assicurato è stato iscritto presso un'altra gestione pensionistica.

"In uscita" consente di trasferire ad altri enti previdenziali diversi dall'Inpdap, tutta la posizione assicurativa già maturata presso quest'ultimo.

Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si concentra la posizione assicurativa.

La domanda deve essere presentata all'ente previdenziale presso cui si vuole trasferire la propria posizione assicurativa.

Ricongiunzione dei periodi ex art.2 legge n.29/79 con onere

La ricongiunzione onerosa è una ricongiunzione in entrata, cioè di assunzione alla Casse ai fini di un unico trattamento di pensione dei periodi ex Inps, di altre gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'Inps ossia di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presenti.

Il calcolo viene effettuato sullo stipendio in godimento all'atto della domanda.

Destinatari sono i lavoratori dipendenti ovvero tutti coloro che sono ancora in attività di servizio iscritti alle casse.

Ricongiunzione dei periodi ex art.2 legge n.29/79 con onere azzerrato

L'ipotesi in esame, definibile come ricongiunzione onerosa, pur consentendo di trasferire l'intera posizione contributiva maturata nell'Inps all'Inpdap, non prevede per il lavoratore alcun onere. E' il caso in cui la ricongiunzione non ha bisogno di pagamento in quanto l'ammontare dei contributi previdenziali da trasferire supera la cosiddetta riserva matematica; in altre parole i contributi versati superano l'onere che deve sostenere l'ente accogliente per pagare la pensione incrementata dagli anni ricongiunti.

Ricongiunzione verso l'Inps ex art. 1 della legge n.29/79

Qualsiasi lavoratore, purché abbia versato all'INPS almeno un contributo settimanale che non abbia dato luogo a pensione, poteva esercitare gratuitamente la ricongiunzione all'Inps dei periodi di iscrizione all'Inpdap.

Ciò accadeva per le domande presentate fino al 30.06.2010.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 122/2010 la ricongiunzione verso l'Inps non è più gratuita a far tempo dall'1.7.2010. Soggiace pertanto al calcolo previsto per quella in entrata.

Ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi maturati presso casse professionisti legge 45/90.

La legge 45/90 consente la ricongiunzione onerosa di tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti.

Al lavoratore dipendente, pubblico o privato o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data la facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione maturati presso le varie forme previdenziali, nella

gestione cui è iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo. Questo processo comporta forti oneri a carico dell'interessato, non essendo applicabile la riduzione dell'onere del 50% come invece è previsto per i lavoratori dipendenti iscritti all'Inps (legge 29/79)

GLI EFFETTI DELLA RICONGIUNZIONE

Si precisa che l'onere a carico del richiedente per la ricongiunzione, è dato dalla monetizzazione in valore attuale della maggiorazione economica che la futura rendita pensionistica subirà a seguito della ricongiunzione del periodo richiesto. Lo stesso periodo come è evidente è utile anche ai fini del diritto

Conseguentemente tutte le innovazioni legislative che influenzano il calcolo della pensione si riverberano anche sul calcolo dell'onere della ricongiunzione che costituisce a tutti gli effetti una parte della pensione stessa.

La valutazione sulla convenienza o meno della ricongiunzione dipende da molti fattori e dati variabili, è infatti determinata dal costo dell'operazione in relazione ai benefici pensionistici che derivano. Si tratta quindi di una valutazione individuale che varia da caso a caso.

E' propedeutico l'accertamento esatto della determinazione, si procede quindi al calcolo economico, considerando che dall'01.01.2001 l'onere della ricongiunzione è interamente deducibile ai fini fiscali.

Il lavoratore messo in condizione di conoscere compiutamente gli sviluppi, deciderà se accettare o rinunciare.

Tanto rappresentato, pur in presenza di aspetti da rivedere e migliorare sul versante dei coefficienti e su alcune evidenti differenze che andrebbero eliminate tra casse e casse, l'istituto della ricongiunzione ha una logica giusta ed equa fino a quando non si unificherà la normativa di tutte le Casse.

Tornando quindi all'articolo in questione e alla luce di quanto suesposto, appare esagerato e strumentale lo spot giornalistico in cui l'onere è stato definito "pizzo".

Mi domando il perché gli stessi giornalisti e l'ineffabile sommo esperto di previdenza che hanno portato alcuni esempi di ricongiunzioni di casi molto onerosi, non abbiano proposto ed evidenziato la **totalizzazione dei servizi che è completamente gratuita** e che si illustra di seguito, anziché ricorrere alla divulgazione di informazioni allarmistiche o al blaterare che trasfondono timori inducendo a scelte sbagliate e a commettere errori irreversibili.

LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

La totalizzazione a differenza della ricongiunzione, consente a titolo gratuito l'unificazione dei periodi e l'erogazione di una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di competenza di ogni ente previdenziale.

Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se coincidenti e il conseguente importo è versato all'Inps

L'Inps è deputato a corrispondere al pensionato la sommatoria delle rispettive quote ricevute. In linea di principio, la totalizzazione si applica a qualsiasi lavoratore iscritto alle varie gestioni o enti privatizzati, compresa la gestione separata.

Attesa la gratuità della totalizzazione, la sua introduzione è conveniente in luogo della ricongiunzione dei contributi, in particolare rispetto a quella introdotta dalla legge 45/90 per i versamenti affluiti presso le casse per i liberi professionisti, certamente non favorevole a causa dell'onere elevato che deve essere versato presso la gestione accogliente e anche rispetto alla ricongiunzione prevista dalla legge 29 con onere ridotto al 50% presso altre gestioni.

La domanda di totalizzazione va presentata all'ultimo ente presso il quale il diretto interessato ha prestato attività di servizio.

17 febbraio 2012

* esperto previdenzialista
docente-consulente
autore di pubblicazioni in materia

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Forse al Ministro Fornero scapperà un'altra lacrima quando dovrà mettere mano alla patata bollente ereditata dal Governo Berlusconi. Sì, perché al disorientamento provocato dalla sua riforma, si aggiunge l'incubo di migliaia di lavoratori prossimi alla pensione che devono ripagare i contributi già versati. L'origine del frutto bacato risale ad una legge del 2010. Il risultato è una lunga lista di situazioni simili a quelle descritte in queste lettere: "Sono un ex dipendente della Pubblica Amministrazione: ho lavorato 22 anni in una Asl, che versava i miei contributi all'Inpdap, poi, 15 anni fa, sono passato alle dipendenze di una azienda privata, che li ha versati all'Inps; quando chiesi la ricongiunzione, mi fu consigliato dai funzionari dell'Inps di farlo l'ultimo giorno di lavoro, perché tanto era gratuita (in effetti sul sito ufficiale dell'inps c'era scritto così fino a metà gennaio 2012 ndr).

Ora ho scoperto, per caso, che per fare la ricongiunzione dovrò sborsare 93 mila euro, che ovviamente non ho. Quindi, se questa legge non viene modificata, mi trovo a dover rinunciare a 22 anni di contributi, o rinunciare alla liquidazione, e andare in pensione a 66 anni piuttosto che a 62 e con una pensione di 1400 euro lordi, invece di 2500. Questo dopo aver versato 43 anni di contributi!" Ancora: "Ho lavorato 31 anni presso la ragioneria del Comune e versato i contributi all'Inpdap; poi, 9 anni fa, hanno ridotto il personale e sono passata a una ditta privata, che li ha versati all'Inps. Adesso sto ultimando il 41esimo anno di lavoro e, per fare la ricongiunzione, vogliono più di 200.000 euro; mi dicono: 'Però può pagare a rate...', ma quali rate, visto che io dovrei andare in pensione con 1600 euro al mese!"

Questo è il prodotto della Legge 122, “infilata” dentro ad altri provvedimenti nella Finanziaria del luglio 2010. La legge dice, in sintesi, che la ricongiunzione dall’Inpdap all’Inps, finora gratuita, perché peggiorativa, diventa onerosa. Il motivo di questa decisione nasce con l’innalzamento dell’età pensionabile delle donne del pubblico impiego, da 60 a 65 anni. Ora, per i dipendenti pubblici ad erogare la pensione è l’Inpdap. Nel settore privato invece la pensione la paga l’Inps, e per l’Inps le donne hanno diritto alla pensione di vecchiaia a 60 anni. Ricordiamo che siamo nel 2010 e l’allora Ministro del welfare Sacconi deve aver pensato che le signore con qualche anno di contributo Inps volessero fare una ricongiunzione di massa e prendersi la pensione di vecchiaia in anticipo, anche se leggermente più bassa.

Per impedire questa eventualità, non è stato fatto un provvedimento ad hoc, ma la famigerata legge 122, che riguarda indiscriminatamente tutti, senza calcolare che in questi anni di privatizzazioni, migliaia di cittadini, senza cambiare scrivania, hanno cambiato datore di lavoro, passando dal “pubblico” al “privato” (dai comuni, agli elettrici, ai telefonici), e non sono loro a scegliere dove versare i contributi, perché le regole sono decise da altri. Ora a questi lavoratori, se non vogliono perdere anni di contributi già versati, l’Inps chiede di versarli una seconda volta. Per chi fa domanda di ricongiunzione, la cifra può raggiungere i 300 mila euro. Siccome si tratta per la stragrande maggioranza di semplici impiegati e operai, si è pensato di agevolarli inviandogli a casa le cartelle, comprensive di interessi. Così 215.000 euro diventano 300.000, da pagarsi in 190 “comode” rate mensili di 1.600 euro. Insomma, la signora della seconda lettera se la caverebbe sopravvivendo senza stipendio per “soli” 15 anni! L’urlo di disperazione è arrivato in Parlamento; ad accorgersi del disastro è stata la deputata del PD Maria Luisa Gnechi, che ha impiegato un anno a convincere tutti i gruppi parlamentari a porre rimedio, e nel luglio 2011 ha presentato una mozione, votata all’unanimità, per annullare la legge 122. Ma poi il Governo l’ha dimenticata e adesso, dopo che la Fornero ha avviato la sua audace riforma delle pensioni, è ancora ferma in commissione bilancio.

Il problema è che si sono messi a bilancio gli ipotetici incassi, ed ora per rimediare occorre trovare la copertura, e i soldi non ci sono. Ma è possibile prevedere l’incasso di un importo ipotetico che, in questo caso, è diventato “non dovuto”? In una qualunque azienda si chiamerebbe falso in bilancio. Inoltre, dentro la maggioranza che votò la folle 122, c’era un sommo esperto di previdenza, il deputato Giuliano Cazzola...ma non fu consultato. L’onorevole però era presente al momento del voto ed essendo competente in materia, avrebbe potuto accorgersi che stavano rovinando l’esistenza di migliaia di persone, ma anche a lui è sfuggito il senso di quelle due righe. O forse non le ha nemmeno lette. Nell’inquietante intervista al collega Bernardo Iovene, che per Report sta scandagliando il mondo degli enti previdenziali, dichiara: “non è stato un errore materiale, ma una scelta politica che si è rivelata sbagliata”. Quindi si è voluto consapevolmente fare cassa sulla pelle di onesti e modesti lavoratori, che possono solo svenarsi per fare la ricongiunzione, o andare in pensione totalizzando il minimo. Così, chi pensava di incassare 1800 euro al mese ne prenderà 1200, chi pensava a 1400 ne prenderà 800. Il Ministro Fornero non è responsabile di questa aberrazione, ma non potrà continuare a far finta di niente. Non serve ricordare ogni giorno che sono finiti i tempi del lavoro fisso, perché lo sappiamo già, e qualificarlo come “monotono” è una presa in giro. Anche i tempi delle pensioni certe se ne sono andati, però chiedere ai cittadini di pagare “il pizzo” quando cambiano datore di lavoro, no, questo no.

Milena Gabanelli, Bernardo Iovene

12 febbraio 2012(ultima modifica: 13 febbraio 2012 | 16:42) © RIPRODUZIONE RISERVATA